

Provincia di Biella

Rinnovo con variante sostanziale di concessione d'acqua sotterranea ad uso Civile, estratta mediante un pozzo in Comune di Occhieppo Superiore, assentito alla Società "RONCHETTA & C. S.r.l." con D.D. n.1.873 del 06.12.2022. PRAT. OCCHIEPPO SUPERIORE3

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.873 del 06.12.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta "RONCHETTA & C. S.r.l." (C.F.: 002101540025) con sede legale in Via Bagneri n° 12 – 13817 Sordevolo (BI) specificata in premessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, sottoscritto il 11.11.2022 dal Legale Rappresentante della Società "RONCHETTA & C. S.r.l.", costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di dare atto che il disciplinare qui approvato sostituisce il precedente disciplinare n° 1.828 di rep. approvato con D.D. n° 2.794 del 20.08.2007;
4. di assentire, ai sensi degli articoli 27 e 30 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., il rinnovo con variante sostanziale della concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come Pratica provinciale: OCCHIEPPO SUPERIORE3 e avente C.U.R.: BI10362;
5. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - 5.1. nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è il: GWB-S1/Pianura Novarese-Biellese-Vercellese;
 - 5.2. all'art. 1: il prelievo di una portata massima e media di 0,08 l/s - pari ad un volume complessivo annuo di 2.325 metri cubi d'acqua pubblica, tramite un pozzo intercettante l'acquifero superficiale, nel Comune di Occhieppo Superiore in Via per Graglia n° 20 e distinto al fg. 5 del N.C.T. di Occhieppo Superiore - mapp. 318;
 - 5.3. all'art. 2: l'uso "Civile";
 - 5.4. all'art. 10: la durata della concessione, che è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del 20 agosto 2022, giorno successivo a quello di scadenza del precedente Atto autorizzativo, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.262 di Rep. del 11 novembre 2022

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN